



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/09/2005

=====

ADDI' 06/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	KODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

***** OMISSIS

ASSENTI: De Angelis - Di Stefano - Michelangeli
Valentini.

DELIBERAZIONE 756

Oggetto:

Comune di Civita Castellana (Vt) Progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in variante al P.R.G., al Km. 13+400 della S.P. Nesequina D.C.C. n. 37 del 10/04/2004 Approvazione





756 - 6 SET. 2005 *llg*

Oggetto: Comune di Civita Castellana (Vt).

Progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in variante al P.R.G., al km. 13+400 della S.P. Nesepina
D.C.C. n. 37 del 10/04/2004
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e assetto del territorio"

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

PREMESSO:

Che il Comune di Civita Castellana (Vt) è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n. 1496 del 06/05/1976;

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 10/04/2004 con la quale il Comune di Civita Castellana (Vt) ha adottato con D.C.C. n.37 del 10/04/2005 il progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, in variante al P.R.G., sito al km 13+400 della S.P. Nesepina;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni come si evince dalla delibera di consiglio comunale n. 2 del 01/03/2005;

Rilevato che gli atti relativi alla variante in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti all'esame dell'Area 2B.4 - della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Vista la relazione tecnica n. 41788/2005, allegata alla presente delibera quale parte integrante (**allegato A**), con la quale la predetta Area ha espresso, in merito alla variante di che trattasi, parere favorevole;

Vista la nota n. 220087 del 17/12/2004 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 della D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e della D.G.R. 2649/99, alla previsione urbanistica relativa al "Progetto di impianto di distribuzione carburanti ENERPETROLI S.P. 149 Nesepina (ex S.S. 311 Nesepina), km 13+400 in Variante al P.R.G." nel comune di Civita Castellana (VT), a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dello strumento urbanistico:

□ Siano rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico a firma del dott. Geol. Giuseppe Pagano, allegato al progetto, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno; in particolare l'Amministrazione dovrà attenersi a quanto riferito nel paragrafo "Conclusioni", della relazione geologica allegata.

Sia effettuato un accertamento delle condizioni di facies e consistenza delle formazioni vulcaniche presenti che possono presentare eteropie di facies tra livelli a diverso comportamento geomeccanico;





- ✓ Riguardo ai fabbricati da realizzare, siano eseguite indagini geotecniche e geognostiche puntuali in funzione della tipologia edilizia e dei carichi delle strutture in elevazione di ogni singolo fabbricato, per il dimensionamento e la tipologia delle più idonee fondazioni da adottare per ogni singolo edificio;
- ✓ Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche e dovranno essere asportate, dove presenti, le coperture di terreno superficiale;
- ✓ Considerata la tipologia dell'impianto previsto (che può essere fonte potenziale di inquinamento da idrocarburi per il suolo e la falda idrica), lo stoccaggio degli oli e benzine dovrà prevedere serbatoi interrati a doppia parete, o serbatoi a parete singola, ma protetti esternamente da un locale tecnico in cls rivestito esternamente da guaine impermeabili (preferibilmente di tipo bentonico);
- ✓ Siano adottate tutte le precauzioni necessarie, previste dalle normative, ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde, in relazione agli scarichi delle opere di servizio al distributore di carburanti e per il lavaggio eventuale di automezzi;
- ✓ Nei riguardi delle acque nere sia realizzato il depuratore adottando preferibilmente il sistema a fito - depurazione e le tubazioni delle fognature siano realizzate a doppia camicia al fine di evitare l'eventuale dispersione di liquidi sul terreno;
- ✓ Nell'area siano realizzate tutte le necessarie opere di canalizzazione delle reti idriche locali, provenienti dalle aree di parcheggio e di rifornimento carburanti;
- ✓ Si consiglia di sostenere le pareti di scavo con le necessarie opere di sostegno provvisorie e definitive, opportunamente drenate a tergo;
- ✓ Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n°3317 del 29/10/80, n° 2950 del 11/09/82 e n° 769 del 23/11/82 e rispettare le seguenti normative tecniche sismiche:
 - D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
 - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
 - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 16.1.1996;
 - D.G.R. n°2649 del 18.05.99

Vista la nota n. 143450/D3/06 del 15.12.2004 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura ha ritenuto, per quanto di competenza, che il progetto in argomento può proseguire il suo iter amministrativo in quanto non risulta la presenza di usi civici sui terreni oggetto dell'intervento stesso;

Vista la nota n. 2097/AR del 27/10/2004 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Viterbo ha espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto con le seguenti prescrizioni:

1. Il sistema di recupero vapori di benzina dovrà essere conforme ai requisiti tecnici di omologazione e installazione di cui agli artt.3 e 4 del decreto ministeriale del 16 maggio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai sensi dell'art.5 c.3 del DPR 462 del 22/10/2001 dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e di protezione ai sensi dell'art.9 della L. 46/90; verrà quindi effettuata ai sensi dell'art.5 c.4 del citato DPR la verifica di omologazione relativamente a tutti gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione;
3. Le acque di prima pioggia del piazzale dovranno essere smaltite conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs 152/99;
4. I rifiuti dovranno essere smaltiti come previsto dal D.Lgs. 22/97;
5. Relativamente all'impianto di smaltimento delle acque reflue di tipo domestico

L'impianto dovrà essere realizzato conformemente a quanto indicato nella relazione idrogeologica a firma del Geologo dott. Giuseppe Pagano;

Dovranno essere rispettate le norme tecniche di cui all'allegato 5 della D.M.LL.PP. del 04/02/1977, in particolare: la vasca Imhoff dovrà distare almeno 1 metro dai muri di fondazione e almeno 10 metri da qualsiasi pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, il comparto sedimentazione dovrà avere una capacità di almeno 250 litri permettendo un tempo di detenzione di 4-6 ore, la condotta disperdente dovrà distare almeno 30 metri da altri manufatti dello stesso tipo;





- Dovrà essere garantito nel tempo il funzionamento di tutto il sistema di smaltimento;
- La vasca di tipo Imhoff dovrà essere periodicamente svuotata dai fanghi, tramite ditta autorizzata, lo smaltimento dei fanghi dovrà essere effettuato nel rispetto del D.Lgs 22/97;
- L'impianto dovrà essere munito di pozzetto d'ispezione prima dello scarico sul suolo e l'effluente dovrà rispettare i limiti della tabella 4 del D.Lgs 152/99 e succ. modifiche e integrazioni;
- Dovrà essere acquisita **autorizzazione allo scarico**, prima dell'attivazione dello stesso.

Si fa presente che l'impianto di distribuzione carburanti dovrà essere sottoposto al collaudo da parte della commissione di cui all'art. 22 comma 2 della L.R. n. 8/2001 come modifica dalla L.R. 35/2003, per la verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione incendi.

Si ricorda che la ditta dovrà attuare tutti gli interventi consentiti dalla buona tecnica a salvaguardia dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, nel rispetto della normativa vigente, e adottare tutte le cautele per evitare molestie al vicinato e a tutela dei diritti dei terzi.

La ditta dovrà presentare al Comune idonea documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 comma 4 della L. 447/95.

Si rammenta che il nuovo insediamento produttivo, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il seguente parere, di carattere strettamente igienico sanitario, è vincolato all'accertamento, da parte del Comune, della conformità alle norme urbanistiche e alle verifiche di carattere amministrativo relative all'insediamento produttivo stesso.

Tale progetto deve avere una distanza di almeno 200 metri da pozzi o sorgenti che alimentano acquedotti pubblici (area di rispetto DPR 236/88). Si rilascia fatti salvi eventuali vincoli insistenti sulla zona e diritti di terzi.

Vista la determinazione n. B1881 del 12/05/2005 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha autorizzato l'esecuzione delle opere di cui al progetto in questione ai sensi dell'art.146 comma 2 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 alle seguenti condizioni :


- Venga realizzata la sistemazione del verde rappresentata negli elaborati grafici allegati alla presente compresa l'area segnata in rosso in detti elaborati, mettendo a dimora degli alberi scelti tra quelli tipici della zona, con altezza all'impianto di quattro metri ed in numero non inferiore a trenta; per tutte le essenze impiantate è fatto obbligo di attecchimento e mantenimento; lungo le recinzioni andrà predisposta un'apposita schermatura a verde continua, costituita da essenze arbustive;
- I muri di contenimento andranno realizzati o rivestiti con pietra locale; per la realizzazione del piazzale asfaltato e delle aree in mattonato, andranno effettuate scelte di materiale e/o trattamento, capaci di garantire una colorazione assimilabile a quelle delle terre.

Vista la nota n. 27571 del 12/07/2002 con la quale la Provincia di Viterbo - Assessorato Ambiente - Settore Tutela Suolo ha espresso parere favorevole ai soli fini di R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), al rilascio della Concessione edilizia relativa al progetto proposto a condizione che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Siano eseguiti solamente i lavori di scavo strettamente necessari alla realizzazione delle opere come riportate in progetto;
- Gli scavi ed i riporti dovranno essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti necessari diretti ad evitare situazioni di instabilità del suolo; a tale scopo siano realizzate sia in testa che al piede degli scavi e dei rilevati, le opere di contenimento e drenaggio provvisorie e definitive che eventualmente si rendessero necessarie;
- Le acque piovane canalizzate provenienti dalla stazione, prima di essere immesse nella rete di scolo, dovranno essere trattate in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99;
- Siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente e siano rispettate le norme tecniche vigenti e le circolari applicative;
- Siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di sicurezza a prevenzione tesi ad evitare perdite di idrocarburi nel sottosuolo e soprassuolo;



456-6 SET. 2005

- 
- Le opere di fondazione siano realizzate in base alle caratteristiche di portanza del suolo ed alle indicazioni riportate nella relazione geologica allegata al progetto nonché alla reale situazione litostratigrafica riscontrata in fase esecutiva;
 - Vengano acquisite tutte le eventuali autorizzazioni occorrenti comprese quelle relative ad altri vincoli gravanti sull'area in oggetto con particolare riferimento a quelli di cui al D.Lgs. 490/99 - ex lege 1497/39 e 431/85;
 - Sia rispettata la vigente normativa in ordine al trattamento e smaltimento delle varie tipologie di acque reflue prodotte (D.Lgs. 152/99) e siano adottate tutte le precauzioni del caso per salvaguardare la qualità delle acque di falda e di superficie;
 - Siano rispettati tutti i diritti di terzi eventualmente interessati dalle opere previste;
 - Il richiedente è tenuto al reimpianto di un numero di piante di quercia almeno uguale a quelle estirpate;
 - L'interessato dovrà periodicamente provvedere ad ispezionare ed eventualmente liberare le ostruzioni dei pozzetti di smaltimento delle acque piovane e alla manutenzione della rete di scolo realizzata nel fondo e di quella a servizio dello stesso;
 - L'interessato si impegna a realizzare le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'assetto idrogeologico determinate dai lavori eseguiti.

Vista la nota n. 52811 del 23/08/2004 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso parere favorevole, ai soli fini fiscali;

Ritenuto di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 41788/2005, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della L.R. 36/87 art. 4, la variante urbanistica al vigente P.R.G., per un nuovo impianto di distribuzione carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale Nesequina al Km 13+400, adottata dal Comune di Civita Castellana (Vt) con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/04/2004, secondo le prescrizioni contenute nella relazione dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. 41788/2005, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.
2. Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Urbanistica e Territorio nell'**Allegato A** e in un unico elaborato, adottato con delibera consiliare n. 37 del 10/04/2004, composto da:
 - Relazione tecnica;
 - Elaborati grafici relativi all'inquadramento territoriale (stralcio IGM, PTP - Tavole E1 - E3, PRG, CTR, PLANIMETRIA CATASTALE);
 - Piano quotato ante e post-operam in scala 1:500;
 - Pianta in scala 1:200;
 - Pianta schema collegamenti impianti in scala 1:200;
 - Pianta coperture in scala 1:200;
 - Prospetti in scala 1:200;
 - Sezioni in scala 1:200;
 - Schema collegamento serbatoi in scala 1:200;
 - Particolari costruttivi;

- 8 SET. 2005



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi



lu

Area 2B.4
Servizi 1
Prot. n.41788/05

Oggetto: Comune di CIVITA CASTELLANA (VT)

Progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, in variante al PRG, sito al km. 13+400 della S.P. Nepesina adottato con DCC. n.37 del 10/04/2005.

Legge Regionale n.36/87, art.4

PARERE DELL'AREA TECNICA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Vista la nota n.5191 del 17/3/2005 assunta il 18/3/2005 al protocollo di questo Dipartimento al n. 41788 con la quale il Comune di Civita Castellana ha trasmesso gli atti e gli elaborati grafici relativi all'oggetto per l'esame ai sensi della L.R. n.36/87.

~~Atto~~ che, ai sensi del 1° comma dell'art.4 della L.R. n.36/87, le determinazioni della Giunta Regionale in merito sono assunte in deroga a quanto stabilito dall'art.2 4° comma, numeri 2, 3, 4 della L.R. n.43/77, previo parere del Settore Tecnico per la Pianificazione Comunale dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

PREMESSO

Il Comune di Civita Castellana, dotato di PRG, approvato con D.G.R. n°1496 del 06/5/1976, con D.C.C. n.37 del 10/09/2004 ha adottato il progetto per la realizzazione di un impianto per la distribuzione carburanti e avverso il quale non sono state presentate osservazioni-opposizioni così come risulta dalla D.C.C. n.2 del 01/3/2005 di presa d'atto delle osservazione.

La documentazione inviata dal comune per gli adempimenti di competenza è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

1. D.C.C. n.37 del 10/09/2004 di adozione del progetto;
2. D.C.C. n.2 del 01/3/2005 di presa d'atto delle osservazioni pervenute;
3. Copia avviso di pubblicazione;
4. Attestato di pubblicazione e di avvenuto deposito;
5. Relazione tecnica;
6. tavola unica degli elaborati grafici e relazione tecnica;
7. Parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art.7 della L.R. n.59/95 dalla Regione Lazio -Direzione Regionale Agricoltura;
8. Parere favorevole rilasciato dalla ASL- Dip. Prevenzione-;
9. Parere favorevole rilasciato ai sensi del RDL n.3267/1923 dalla Provincia di Viterbo - Ass. Ambiente-
10. Parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01 dalla Regione Lazio - Direzione Regionale e Protezione Civile- ed elaborati grafici allegati;





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

11. Parere favorevole ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/04 rilasciato dalla Regione Lazio - Direzione Regionale -Direzione Territorio e Urbanistica

Dall'esame della documentazione grafica si può desumere che l'area interessata dal progetto di che trattasi è situata sito al km. 13+400 della S.P. Nepesina, destinata dal PRG. vigente come zonali- sottozona F2 -Agricola, ed individuata al catasto terreni al F.26 p.lle 60 parte per una superficie complessiva di mq.4085 circa.

Il progetto prevede la realizzazione del solo impianto di distribuzione carburante con l'installazione di un chiosco da adibire a locale gestore-magazzino olii- w.c. di servizio con l'esclusione di attività commerciali e di ristoro.

CONSIDERATO

Questa Direzione, ai fini paesaggistici, ha rilasciato il parere favorevole a condizioni ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo 42/04 con la Determinazione n. B1881 del 12/05/2005 e pubblicata nell'elenco n. 90/N/1 del 24/05/2005;

Il progetto risulta conforme ai "criteri, requisiti e caratteristiche delle arce sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti previsti dall'art.2 del D.Lgs. n.32 del 11/02/1998 così come modificato dall'art.1 del D.Lgs. n.346/99 e la scelta della variante, posta in essere dalla Amministrazione Comunale, determinata dalla necessità di reperire un'area idonea alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti, risulta ammissibile dal punto di vista urbanistico in quanto conforme a quanto previsto dall'art.10 della L.R.n.8/2001 così come modificato dall'art.5 comma 2 della L.R. n.35/2003 e rispondente alle finalità che si propone di perseguire.

Tutto ciò premesso e considerato, si è del

PARERE

Che il progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in variante al PRG, sito al km. 13+400 della S.P. Nepesina adottato con D.C.C. n.37 del 10/04/2005, sia meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nei precedenti considerato.

IL DIRETTORE REG.LE
(Arch. Antonino BIANCO)


Il Dirigente dell'Ufficio
Pianificazione comunale
(Arch. Anna Maria Zamperini)


Il Funzionario Istruttore
(Geom. Stefano Lo Fazio)

(Var art.4 L.R. 36/87 impianti carburanti via nepesina)

